

B.

Il giorno 20 giugno 2012 l'imprenditore Tizio deposita ricorso per l'ammissione a un concordato preventivo con continuità aziendale.

La proposta prevede: (i) l'intervento della società Beta s.r.l. in qualità di assuntore del concordato e l'accollo delle passività aziendali da parte della medesima Beta, senza liberazione del ricorrente Tizio; (ii) il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologazione; (iii) il pagamento dei creditori chirografari al 40% entro due anni dall'omologazione secondo scadenze prestabilite.

Accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 160 l.fall. e accertata altresì la regolarità della documentazione allegata al ricorso, il Tribunale di Livorno ammette Tizio al procedimento di concordato. La proposta ottiene il voto favorevole dei creditori rappresentanti le maggioranze previste dalla legge e, in assenza di opposizioni, viene omologata dal Tribunale con decreto in data 15 novembre 2012.

Nel corso degli esercizi 2013 e 2014 l'attività di impresa non genera neppure la decima parte dei ricavi previsti dal piano di concordato. Il contestuale aggravarsi delle condizioni economiche di Beta non consente l'adempimento delle obbligazioni concordatarie. In quel periodo la società Gamma s.r.l., creditrice di ~~Alfa~~<sup>Tizio</sup>, apprende che Tizio, in data 20 novembre 2010, aveva donato all'amico Caio una vasta unità immobiliare del valore di euro 1.200.000,00.

Constatata la persistente insolvenza di Tizio e - di conseguenza - l'impossibilità di ricevere soddisfazione del proprio credito nei termini previsti dal concordato, il giorno 25 novembre 2014 Gamma si rivolge al proprio consulente per valutare i rimedi esperibili nei confronti di Tizio, anche alla luce dell'alienazione immobiliare risalente al novembre 2010.

Il candidato, assunto le vesti del consulente di Gamma s.r.l., rediga sul punto parere motivato.

Paolo Caio

Giuseppe